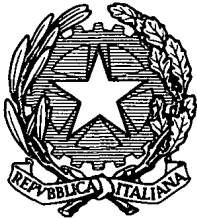


GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 18 settembre 1995

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1ª **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2ª **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4ª **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della **Gazzetta Ufficiale** bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 18 settembre 1995, n. 379.

Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca, nonché per la conservazione di beni culturali Pag. 3

DECRETO-LEGGE 18 settembre 1995, n. 380.

Attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995 Pag. 5

DECRETO-LEGGE 18 settembre 1995, n. 381.

Disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio Pag. 6

DECRETO-LEGGE 18 settembre 1995, n. 382.

Disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione Pag. 8

DECRETO-LEGGE 18 settembre 1995, n. 383.

Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 luglio 1995, n. 384.

Regolamento recante norme per l'articolazione in divisioni della Ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Pag. 16

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni

DECRETO 13 luglio 1995, n. 385.

Regolamento recante norme sulle modalità di espletamento dei servizi audiotex e videotex Pag. 18

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 31 agosto 1995.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati Pag. 24**Ministero della sanità**

DECRETO 4 luglio 1995.

Revoca delle dichiarazioni di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina per le province di Cremona e Milano.

Pag. 25

Ministero delle finanze

DECRETO 23 agosto 1995.

Indizione e modalità di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Le città della fortuna» Pag. 25**Ministero del tesoro**

DECRETO 11 settembre 1995.

Emissione di un prestito obbligazionario della Repubblica italiana, sull'euromercato, per un ammontare nominale pari a 500 milioni di Ecu, della durata di tre anni Pag. 27**Ministero dei trasporti e della navigazione**

DECRETO 14 settembre 1995.

Criteri e modalità di rimborso da parte del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane alle società concessionarie della gestione delle autostrade dei minori introiti derivanti dalla riduzione del 10% dei pedaggi autostradali notturni alle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi.

Pag. 29

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Ministero di grazia e giustizia:**Mancata conversione del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 286, recante: «Disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione».

Pag. 31

Mancata conversione del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309» Pag. 31**Ministero del tesoro:** Cambi di riferimento del 15 settembre 1995 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 Pag. 32**Ministero della sanità:** Estensione delle indicazioni terapeutiche della specialità medicinale «C1 Inattivatore umano Immunon».

Pag. 32

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Provvedimenti concernenti società esercenti attività di organizzazione e revisione contabile di aziende. Pag. 32**Credito per le imprese e le opere pubbliche - S.p.a.:** Titoli oggetto di richiesta di rimborso anticipato Pag. 32

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 18 settembre 1995, n. 379.

Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca, nonché per la conservazione di beni culturali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per aggiornare la disciplina normativa delle università e degli enti di ricerca;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per favorire interventi nel settore del patrimonio culturale, nonché per disciplinare il valore abilitante dei diplomi universitari relativi all'area infermieristica, tecnica e di riabilitazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, della sanità e per i beni culturali e ambientali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al fine di rimborsare alle università le somme anticipate per far fronte al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e delle maggiori spese connesse ai contratti stipulati con i lettori di lingua straniera, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a ripartire tra le stesse università, sulla base delle loro documentate richieste, lire 50 miliardi per l'anno 1994 e lire 47,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. All'onere derivante, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 47,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1529 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Ai fini della realizzazione degli interventi di edilizia universitaria di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 25 giugno 1985, n. 331, è assegnata alla terza Università di Roma la somma di lire 21,2 miliardi per l'anno 1995, lire 19,6 miliardi per l'anno 1996 e lire 25,9 miliardi per l'anno 1997. All'onere derivante si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai

fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. I programmi pluriennali dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.) sono approvati dal CIPE, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia e finanziati con apposite leggi pluriennali.

4. È autorizzata l'erogazione di un contributo straordinario di lire 3,5 miliardi, per l'anno 1995, a favore del Consorzio per l'università a distanza, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1986, n. 1015. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1256 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Qualora il piano triennale di sviluppo del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, dovesse disporre assegnazioni per gli anni 1994-1996 in favore del Consorzio predetto, l'importo corrispondente al contributo erogato sarà portato in detrazione.

Art. 2.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 5 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, trovano applicazione anche per l'anno 1995-1996, compreso il mantenimento del contributo suppletivo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. Al relativo onere, per l'anno 1996, si provvede mediante l'utilizzo della proiezione per l'anno medesimo dello stanziamento iscritto al capitolo 1527 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1995, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 147, così come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1994, n. 725, e da ultimo dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. I termini stabiliti rispettivamente dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1995,

n. 63, e dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, sono prorogati al 31 dicembre 1995; sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. I componenti del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia non sono consecutivamente né rieleggibili né designabili ove abbiano partecipato a più di una consiliatura.

Art. 4.

1. Il rapporto percentuale di rappresentanza previsto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, deve intendersi riferito ai consigli di amministrazione degli atenei quali organi collegiali amministrativi di governo fermo, per i restanti organi, quanto stabilito dagli statuti adottati dalle singole università.

2. All'articolo 2, comma 8, della legge 7 agosto 1990, n. 245, è aggiunto il seguente periodo: «Qualora, per qualsiasi causa, i professori di una facoltà si riducano a un numero inferiore a quelli indicati in precedenza, il rettore, con proprio decreto, procede all'integrazione transitoria delle relative componenti, previa designazione da parte del senato accademico di uno o più docenti di ruolo negli specifici settori scientifico-disciplinari, nelle more della ricostituzione del consiglio di facoltà.».

Art. 5.

1. Lo statuto delle università e degli istituti superiori non statali è deliberato dal consiglio di amministrazione dell'Ateneo, su proposta del senato accademico e sentiti i consigli di facoltà per le materie relative all'ordinamento didattico.

Art. 6.

1. In attesa di una generale disciplina dei parchi scientifici e tecnologici, al fine di accelerare l'attuazione dell'intesa di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, i parchi scientifici e tecnologici indicati nella deliberazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 25 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 1994, e costituiti in forma di consorzio, società consortile o società per azioni, con partecipazione finanziaria maggioritaria di soggetti privati, possono essere ammessi a fruire dei finanziamenti per i progetti ivi previsti, previa presentazione dei progetti esecutivi, corredati da una proposta di capitolato tecnico, da sottoporre al parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, ai fini della stipula dei relativi contratti, secondo le modalità e gli strumenti previsti, per l'attuazione degli interventi, dalla stessa legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Art. 7.

1. Ai fini della realizzazione di urgenti interventi di restauro, conservazione e valorizzazione concernenti i beni culturali, ivi compresi l'acquisto di beni connessi all'accettazione dell'eredità Bardini di Firenze, l'adeguamento funzionale della sede del museo dell'Accademia di Venezia, del museo degli Argenti di Firenze, del palazzo Barberini di Roma e degli altri musei statali, nonché per completare l'impresa del vocabolario storico della lingua italiana e per interventi di sistemazione della biblioteca e della villa Farnesina dell'Accademia nazionale dei Lincei, è autorizzata, per il 1995, la spesa di lire 94,8 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali. All'onere derivante si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il Ministero per i beni culturali e ambientali può stipulare, per le finalità di cui al comma 1, apposite convenzioni con università ed enti di ricerca.

Art. 8.

1. In attesa che vengano istituiti i corsi di diploma per le aree infermieristiche, tecniche e della riabilitazione in base alle disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, il diploma conseguito dagli iscritti ai corsi di diploma universitari per le aree infermieristiche, tecniche e della riabilitazione attivati secondo l'ordinamento didattico emanato ai sensi dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ha, a tutti gli effetti, valore abilitante ai fini dell'esercizio delle attività di cui ai profili professionali disciplinati con decreti del Ministro della sanità 14 settembre 1994, numeri 739, 740, 741, 742, 743, 744, e 26 settembre 1994, numeri 745 e 746, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1995.

Art. 9.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 16 settembre 1995. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

SALVINI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

PAOLUCCI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

95G0428

DECRETO-LEGGE 18 settembre 1995, n. 380.

Attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il regolamento CE n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'attuazione del fermo biologico della pesca per l'anno 1995, secondo quanto disposto dal citato regolamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per l'anno 1995, ai fini della urgente applicazione delle norme previste dal regolamento CE n. 3699/93, il fermo biologico della pesca è effettuato, per trenta giorni feriali consecutivi, dalle navi che esercitano la pesca costiera e mediterranea con i sistemi a strascico, traino pelagico, sciabica e turbosoffiante.

2. Per i sistemi strascico, traino pelagico e sciabica il fermo di cui al comma 1 è effettuato in via obbligatoria nelle acque antistanti i compartimenti marittimi dell'Adriatico, con inizio dal 24 luglio o dal 7 agosto o dal 12 agosto 1995. L'inizio del fermo è fissato con ordinanza del capo del compartimento marittimo, sentite le rappresentanze delle associazioni nazionali professionali della pesca. Nelle acque antistanti i compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio il fermo, a carattere facoltativo per impresa, è effettuato con inizio dal 14 settembre 1995. Nel periodo di effettuazione del fermo non è consentito l'esercizio della pesca con i sistemi strascico, traino pelagico e sciabica nelle acque antistanti il compartimento interessato anche da parte di unità provenienti da altri compartimenti marittimi; la violazione del predetto divieto comporta la sospensione della validità della licenza di pesca per trenta giorni.

3. Per il sistema turbosoffiante il titolare della relativa licenza di pesca può chiedere l'ammissione ai benefici previsti dal presente decreto per il secondo mese di fermo disposto ai sensi della vigente normativa in materia.

4. Per il fermo delle navi indicate nel comma 1 il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese di pesca un premio calcolato secondo i massimali di cui alla tabella 2 del regolamento CE n. 3699/1993.

5. È concessa all'impresa di pesca una indennità giornaliera nella misura di lire 40.000, quale contributo dello Stato per ciascun componente l'equipaggio delle navi, al quale deve comunque essere corrisposto dall'armatore il minimo contrattuale previsto dal contratto collettivo di lavoro. Fa carico all'impresa medesima il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

6. Il premio di fermo temporaneo, che non compete all'impresa la quale non rispetti il contratto collettivo nazionale di lavoro, non è cumulabile con indennità o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

7. Al pagamento dei contributi previsti dal presente decreto provvedono i comandanti delle capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, anche in deroga ai limiti d'importo stabiliti nel penultimo comma dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

8. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali sono fissate le modalità tecniche di attuazione del presente articolo.

Art. 2.

1. Al fine di consentire la urgente razionalizzazione della pesca dei molluschi bivalvi è autorizzata, per l'anno 1995, la complessiva spesa di lire 35.000 milioni a valere sulle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41.

2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono destinate:

a) nel limite di lire 10.000 milioni alla concessione di indennizzi, che non contribuiscono alla formazione di reddito, a favore di titolari di licenza di pesca con draga idraulica, cui sia ritirata l'autorizzazione;

b) nel limite di lire 25.000 milioni alla concessione di contributi ai consorzi per la gestione dei molluschi bivalvi, che hanno ricevuto in affidamento in via sperimentale la gestione delle attività di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 12 gennaio 1995, n. 44.

3. I criteri e le modalità per la concessione degli indennizzi e dei contributi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ridetermina, entro il 15 ottobre 1995, sulla base delle risultanze della valutazione delle risorse, il numero delle unità autorizzate per ciascun compartimento ed adotta le relative misure gestionali, ivi compresi i criteri per il trasferimento, a domanda, delle unità immatricolate, entro il 1° gennaio 1995, nei porti immediatamente limitrofi al confine di ciascun compartimento.

5. Alle unità di cui al comma 1 è attribuita priorità ai fini dell'ammissione alla misura del fermo definitivo dell'attività di pesca, prevista dal regolamento CE n. 3699/93.

6. Il numero delle unità autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi, rideterminato per ciascun compartimento in applicazione del presente articolo, non può essere aumentato fino al 31 dicembre 2003.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 60.920 milioni per l'anno 1995, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. Le somme da utilizzare in attuazione del presente decreto, a carico del Fondo di cui al comma 1, sono versate in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, valutato in lire 35.000 milioni per l'anno 1995, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui all'articolo 10, comma primo, della legge 17 febbraio 1982, n. 41, che all'uopo vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'amministrazione competente.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Art. 4.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 16 settembre 1995. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

LUCHETTI, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

95G0429

DECRETO-LEGGE 18 settembre 1995, n. 381.

Disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di consentire alle medesime l'espletamento delle funzioni di interesse pubblico svolte per conto della pubblica amministrazione;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di confermare, per un breve periodo, l'attuale disciplina in materia di rilascio di nuove autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed in materia di esami di idoneità all'iscrizione nel registro dei commercianti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il contributo ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, a titolo di concorso delle spese di mantenimento degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato è determinato per l'anno 1995 in lire 38.000 milioni ed è ripartito secondo i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1993, n. 191.

2. A completamento dell'intervento statale destinato alla perequazione, per l'anno 1995 è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi da erogarsi alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con le stesse modalità e gli stessi criteri di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644.

3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato viene ripartita fra le camere di commercio di Cuneo, Alessandria ed Asti la somma di lire 4.000 milioni, a valere sulle disponibilità residue per il 1994 del conto istituito presso l'Unione italiana delle camere di commercio dall'articolo 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, per interventi finalizzati al sostegno delle attività economiche colpite dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, sulla base dei risultati dell'indagine conoscitiva del Governo sui danni subiti dalle imprese localizzate nei comuni individuati dall'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.

4. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, determinato in lire 58 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando, per lire 12,5 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia, per lire 12,5 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e, per lire 33 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. All'articolo 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole: «Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,».

Art. 3.

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dall'articolo 3 della citata legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall'articolo 6 della medesima legge, di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extra-domestico.

2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di idoneità previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostenuto davanti alla commissione prevista dall'articolo 14 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, con le modalità di cui all'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto e sulle materie indicate nell'allegato 3 al decreto stesso.

Art. 4.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 16 settembre 1995. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CLÒ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

Visto, il Guardasigilli MANCUSO

95G0430

DECRETO-LEGGE 18 settembre 1995, n. 382.

Disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni fiscali in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Servizio di tutela dell'Amministrazione finanziaria

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito il Servizio di tutela dell'Amministrazione finanziaria (STAF) posto alle dipendenze del comitato previsto dall'articolo 2, comma 3.

2. Al fine di verificare la scrupolosa osservanza da parte degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria, civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, lo STAF, su direttive generali del Ministro delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 4:

a) esegue accertamenti sull'adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri d'ufficio;

b) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;

c) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;

d) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'Amministrazione postale, agli enti creditizi, alle società di intermediazione mobiliare, agli agenti di cambio, alle società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle società fiduciarie, alle imprese ed enti assicurativi ed alla società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera c);

e) richiede informazioni o documenti all'autorità giudiziaria salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;

f) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni o documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alle lettere a) e c);

g) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe prevista dall'articolo 3.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie, ai soggetti non appartenenti all'Amministrazione finanziaria, compresi i rappresentanti sindacali, che partecipano a comitati, organi consultivi, commissioni di studio e di esame e a qualsiasi altro organismo dell'Amministrazione finanziaria, nonché ai soggetti dipendenti da imprese private che gestiscono una funzione propria dell'Amministrazione finanziaria.

4. Gli addetti allo STAF, previa autorizzazione del Ministro delle finanze, possono accedere presso i soggetti indicati alla lettera d) del comma 2 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie richiesti secondo le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo 4, qualora non trasmessi nei termini richiesti, ovvero allorché sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti.

5. Gli accertamenti, le ispezioni e le indagini di cui al presente articolo e i risultati conseguenti sono coperti da segreto d'ufficio.

6. I procedimenti di controllo posti in essere dagli appartenenti allo STAF si svolgono in osservanza dei principi e delle regole della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le seguenti eccezioni:

a) esclusione dell'avviso di procedimento;

b) esclusione dell'accesso alla banca dati dell'anagrafe tributaria.

7. Gli addetti allo STAF, nell'esercizio dei compiti di cui al presente articolo, rivestono la qualifica di pubblici ufficiali e ad essi non è opponibile il segreto d'ufficio.

8. Il Ministro delle finanze riferisce annualmente alle Camere sull'attività svolta dallo STAF.

Art. 2.

Organizzazione del Servizio

1. Al Servizio di tutela dell'Amministrazione finanziaria sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a quattro anni, nominati con decreto del Ministro delle finanze, scelti tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza, nonché undici componenti tra magistrati, amministrativi, contabili o ordinari, e avvocati e procuratori dello Stato, in servizio ovvero in pensione, scelti e nominati con decreto del Ministro delle finanze, i quali sono posti fuori ruolo.

2. Allo STAF è preposto un direttore, nominato con decreto del Ministro delle finanze, scelto tra i magistrati di cassazione, o equiparati, con effettivo esercizio di tali funzioni per almeno tre anni, o tra gli avvocati dello Stato in servizio da almeno dieci anni. Il direttore dura in carica cinque anni indipendentemente dai limiti di età previsti dagli ordinamenti di provenienza e non è confermabile.

3. L'indirizzo e la direzione dello STAF sono esercitati da un comitato, composto dal direttore del Servizio di cui al comma 2, dagli altri magistrati e avvocati e procuratori dello Stato di cui al comma 1, nonché dal segretario generale del Ministero delle finanze che partecipa alle sedute senza diritto di voto. I magistrati e avvocati e procuratori dello Stato di cui al comma 1 esercitano funzioni di capo uffici, durano in carica cinque anni e non sono confermabili. Il comitato è presieduto dal direttore del Servizio o da altro componente da lui delegato.

4. Ai magistrati e agli avvocati e procuratori dello Stato addetti allo STAF e al direttore compete un trattamento economico aggiuntivo pari allo stipendio di dirigente generale di livello C.

5. Con decreto del Ministro delle finanze è determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta, per l'espletamento dei compiti di segreteria.

6. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4, valutato in lire 1.133 milioni in ragione d'anno, si provvede a carico del capitolo 1011 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1995 e del corrispondente capitolo per gli esercizi finanziari successivi.

Art. 3.

Anagrafe patrimoniale

1. Presso il Servizio di tutela dell'Amministrazione finanziaria è costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'articolo 1.

2. I soggetti di cui al comma 1, con dichiarazione scritta, comunicano periodicamente allo STAF i dati e le notizie stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 4, indicativi della situazione patrimoniale e del tenore di vita del nucleo familiare, nonché i dati relativi all'esercizio da parte di familiari conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di attività di consulenza e assistenza fiscale e tributaria e di servizi a queste collegati.

3. Con il decreto di cui all'articolo 4 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà dell'impiegato, del militare o del magistrato secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

4. Nei confronti dei soggetti non appartenenti all'Amministrazione finanziaria sottoposti al controllo dello STAF ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, che non adempiono alle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, è disposta la risoluzione del rapporto.

5. Lo STAF acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonché gli altri sistemi informativi ad essi connessi, ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.

6. Con il decreto di cui all'articolo 4 sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi, nonché le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore dello STAF e degli addetti al servizio di cui al comma 1 dell'articolo 2.

7. Previa autorizzazione del comitato di cui all'articolo 2, comma 3, su proposta del direttore dello STAF, le indagini di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), e le richieste di cui alle successive lettere d), e) ed f), sono estese ai prossimi congiunti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nonché a terzi, persone fisiche e giuridiche, imprese, enti ed organismi, per i quali vi siano concreti elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei soggetti indicati. Per prossimi congiunti si intendono quelli indicati nell'articolo 307, ultimo comma, del codice penale.

Art. 4.

Norme di attuazione

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti commissioni parlamentari, sono dettate le norme di attuazione degli articoli 1, 2 e 3.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 si applicano a tutti gli appartenenti allo STAF.

Art. 5.

Servizio centrale degli ispettori tributari

1. Alla legge 24 aprile 1980, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 9, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) controlla, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, l'attività di verifica e accertamento di uffici espressamente individuati in base ad elementi oggettivi nella direttiva stessa, avvalendosi anche dei direttori regionali territorialmente competenti o dei comandanti di zona della Guardia di finanza; controlla, altresì, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, le verifiche eseguite dalla Guardia di finanza;». Nello stesso comma, nella lettera b), le parole: «del controllo» sono sostituite dalle seguenti: «dei controlli» e, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera: «d-bis) esprime pareri su specifiche questioni sottoposte al suo esame dal Ministro delle finanze.»;

b) nell'articolo 10, comma quarto, primo periodo, le parole: «ha la durata di sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «ha la durata di cinque anni, indipendentemente dal raggiungimento del limite massimo di età previsto per il collocamento a riposo dagli ordinamenti di provenienza».

2. Il numero degli ispettori addetti al Servizio centrale degli ispettori tributari è ridotto di undici unità.

3. Il limite quinquennale di cui al comma 1, lettera b), non si applica agli ispettori tributari già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. La suddivisione nelle categorie di provenienza di cui all'articolo 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è determinata con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 6.

Concorsi speciali

1. I concorsi di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, per l'assunzione del personale da destinare al potenziamento dell'attività di controllo si svolgono su base regionale e si articolano in una prova di preselezione consistente in una serie di *test* psico-attitudinali, in una prova scritta, anche a carattere teorico-pratico, ed in un colloquio, in materie attinenti al profilo professionale da ricoprire.

2. Alla prova scritta possono essere ammessi soltanto coloro che abbiano superato con un minimo di ventuno punti su trenta la prova di preselezione in numero non superiore al doppio dei posti disponibili.

Art. 7.

Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione finanziaria

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, è sostituito dai seguenti:

«1. Il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del Ministero delle finanze, escluso quello del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, è inquadrato, secondo le modalità stabilite dall'articolo 12, in un ruolo amministrativo e in un ruolo tecnico, aventi dotazioni organiche il cui numero complessivo non può superare le duemilaquattrocentotredici unità, di cui quattro per il livello di funzione B, quarantadue per il livello di funzione C, cinquecentonovantotto per il livello di funzione D e millesettecentosessantanove per il livello di funzione E.

1-bis. Nella tabella A allegata al decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, è aggiunto un posto di funzione di consigliere ministeriale nella qualifica di dirigente generale di livello C.».

2. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, è sostituito dal seguente:

«5. Alle direzioni regionali delle entrate ed alle direzioni delle entrate devono essere preposti dirigenti generali di livello C.».

3. Ferma restando l'applicabilità del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella tabella allegata alla legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni, sono aggiunti quattro posti di funzione di consigliere ministeriale o vice direttore generale in corrispondenza della qualifica di dirigente generale per il livello C. In corrispondenza di quest'ultima qualifica è, altresì, soppressa la voce «vice direttore generale e direttore centrale» unitamente ai tre relativi posti di funzione che sono portati in aumento a quelli di direttore centrale. Nella medesima tabella, la voce «direttore regionale delle entrate nelle sedi più rilevanti» è sostituita dalla voce «direttore regionale e direttore di direzione delle entrate» ed i corrispondenti posti di funzione sono elevati da quindici a ventuno. Nella stessa tabella la dotazione organica delle qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente del ruolo amministrativo è

ridotta, rispettivamente, a cinquecentocinquanta ed a millecinquecentoventiquattro e le voci sottoelencate sono integrate come segue:

a) nella qualifica di dirigente superiore del ruolo amministrativo:

1) prima della funzione «direttore di servizi amministrativi negli uffici centrali o nelle direzioni centrali e direttore dei servizi dell'ufficio del coordinamento legislativo» è aggiunta quella di «vice direttore centrale»;

2) dopo la funzione «ispettore generale centrale» è aggiunta quella di «coordinatore nei servizi ispettivi centrali, regionali o compartimentali»;

3) la funzione «direttore regionale delle entrate nelle sedi meno rilevanti» è soppressa, e dopo la funzione «direttore compartimentale» è aggiunta quella di «vice direttore regionale o compartimentale»;

b) nella qualifica di dirigente superiore del ruolo tecnico:

1) prima della funzione «direttore di servizi tecnici negli uffici centrali e nelle direzioni centrali» è aggiunta quella di «vice direttore centrale»;

2) dopo la funzione «direttore compartimentale» è aggiunta quella di «vice direttore compartimentale»;

3) dopo la funzione «ispettore generale centrale e compartimentale» è aggiunta quella di «coordinatore nei servizi ispettivi centrali o compartimentali».

4. L'articolo 5 della legge 29 luglio 1991, n. 237, è abrogato.

Art. 8.

Compiti della Scuola centrale tributaria

1. La Scuola centrale tributaria, oltre ai compiti indicati nell'articolo 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, partecipa, su direttiva del Ministro delle finanze, alla elaborazione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per l'espletamento dei predetti compiti, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata la possibilità, nei limiti dello stanziamento di bilancio, di stipulare convenzioni, di associarsi e consorziarsi con università, enti di ricerca ed istituti italiani ed esteri, pubblici e privati, di determinare compensi e forme di erogazione degli stessi, di effettuare pubblicazioni ed acquisti di libri di testo e di altro materiale didattico da distribuire ai partecipanti alle attività didattiche, di ricerca e di studio, senza obbligo di restituzione.

2. All'elaborazione degli studi di settore di cui al comma 1 partecipa altresì, su direttiva del Ministro delle finanze, la Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza, fatti salvi i compiti previsti dalla legge 29 ottobre 1965, n. 1218.

Art. 9.

Spese di funzionamento delle commissioni di studio per la riforma del sistema tributario

1. Le somme non impegnate sul capitolo 1110 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994, possono esserlo nell'anno successivo.

2. Alle spese di funzionamento delle commissioni di studio per la riforma del sistema tributario, nominate dal Ministro delle finanze, valutate in complessive lire 300 milioni, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 1110 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1995, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 24 marzo 1993, n. 75. Dette disponibilità saranno versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1995, ai fini della loro iscrizione nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno medesimo.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

Disposizioni concernenti il riversamento dell'ICI

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, non si applicano all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994 e per gli anni successivi. I concessionari restano tenuti agli adempimenti di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. I concessionari possono disporre delle somme giacenti sui conti correnti postali istituiti per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili esclusivamente a fronte del contestuale versamento, a favore degli enti destinatari dell'imposta tramite posta giro alla contabilità speciale aperta presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato, per gli enti assoggettati alla tesoreria unica, ovvero ai conti correnti postali intestati ai comuni interessati, delle somme incassate, al netto di quelle indebitamente affluite sui conti stessi e delle commissioni previste dall'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

3. Gli interessi maturati sui conti correnti postali istituiti per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili sono versati in favore degli enti destinatari proporzionalmente al gettito dell'imposta spettante a ciascun ente per l'anno cui si riferiscono gli interessi medesimi con le stesse modalità previste al comma 2.

Art. 11.

Proroga termine scadenza cambiali agrarie

1. All'articolo 2, comma 17-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, le parole: «31 dicembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 1995».

Art. 12.

Funzionamento dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze

1. Sono sospesi, dal 4 marzo 1995 fino al 2 aprile 1995, i procedimenti giudiziari nei quali sono parti soggetti patrocinati dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze. Sono altresì sospesi, fino alla stessa data, i termini di decadenza per la proposizione di azioni o impugnazioni giudiziarie; da parte o nei confronti dei medesimi soggetti, scaduti o che scadano nel medesimo periodo.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, il Guardasigilli MANCUSO

95G0431

DECRETO-LEGGE 18 settembre 1995, n. 383.

Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi interventi a sostegno delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, nonché di introdurre talune modifiche al testo unico sulle tossicodipendenze;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il «Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga» di cui all'articolo 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, con il compito di erogare i contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 dello stesso testo unico. A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni ivi indicati, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A valere sul Fondo possono essere finanziati i progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. I Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché il Dipartimento per gli affari sociali, possono chiedere il finanziamento di progetti, indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, finalizzati:

a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano per obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di tempo;

b) alla elaborazione e realizzazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dalla Unione europea;

c) al potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare la diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la crescita di modelli comportamentali antagonisti del fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti ordinari;

d) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione;

e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza;

f) alla realizzazione di programmi organici e specifici di educazione alla salute presso le scuole di ogni ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco della carriera scolastica, anche con riferimento alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo la partecipazione di esperti specialisti.

3. Gli enti locali e le unità sanitarie locali e le università possono chiedere il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalla tossicodipendenza e della alcooldipendenza, nonché di progetti finalizzati alla

riduzione dei danni correlati all'uso di sostanze stupefacenti, da realizzare sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di una o più fasi di verifica e valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati. I medesimi soggetti, nonché gli enti di cui al comma 4, possono altresì chiedere il finanziamento di progetti volti ad attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio finalizzati alla riduzione del danno, con particolare riferimento ai centri di accoglienza a bassa soglia ed alle unità di strada. Le università possono chiedere il finanziamento di progetti a decorrere dall'esercizio finanziario 1996.

4. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le cooperative e i privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con l'unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, possono chiedere il finanziamento di progetti, non altrimenti finanziati con contributi pubblici, finalizzati alla prevenzione, in raccordo con la programmazione dell'ente locale, della tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata nonché al recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti, ovvero di sostegno di attività di recupero e reinserimento sociale già avviate e dettagliatamente documentate. Possono altresì chiedere il finanziamento di progetti di reinserimento professionale dei tossicodipendenti le cooperative sociali, e loro consorzi, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9 della medesima legge, ovvero, nelle more della istituzione dell'albo regionale, iscritte nel registro prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, limitatamente a progetti concordati con l'agenzia per l'impiego o con il servizio per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti.

5. Le regioni possono chiedere il finanziamento di progetti o di attività di formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici, degli enti iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e del volontariato per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi, nonché di progetti di formazione di operatori per l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione degli interventi. Al finanziamento di tale iniziativa è destinata una quota non inferiore al 4 per cento del Fondo; per gli anni 1994 e 1995 un'ulteriore quota del 2 per cento è attribuita a progetti per la realizzazione di sistemi di verifica, anche a distanza di tempo, e di valutazione dell'efficacia degli interventi sul territorio.

Art. 2.

1. Le somme stanziare per il Fondo di cui all'articolo 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario sono conservate in bilancio, per gli stessi fini, nei due anni successivi. Per l'anno 1995 sono conservate in bilancio le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui non impegnate nell'anno 1994.

2. Le somme stanziare per il Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995, sono ripartite tutte nell'esercizio finanziario 1995, su presentazione di progetti relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due anni finanziari, con indicazione del finanziamento attribuito per ciascuno dei due anni.

3. Al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dall'anno 1993, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, si provvede mediante aperture di credito intestate al sindaco o al presidente dell'ente locale o al direttore generale dell'unità sanitaria locale competenti per territorio; al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dallo stesso anno, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, si provvede mediante aperture di credito intestate al prefetto nella cui competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualità di funzionari delegati.

4. Il funzionario delegato può disporre una anticipazione fino al 50 per cento dell'importo del finanziamento assentito. I successivi pagamenti sono disposti sulla base degli stati di avanzamento dell'esecuzione dei singoli progetti regolarmente documentati.

5. Alla gestione dei fondi mediante apertura di credito si applica il disposto di cui all'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato le somme accreditate in contabilità speciale ai prefetti per il pagamento dei progetti finanziati ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'esercizio 1993, residui 1992, possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995.

6. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 3 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui risultanze vengono riassunte e coordinate da un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato, operante nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, all'uopo nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, e collocato fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

7. Le somme relative al Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga erogate sullo stanziamento del capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994, erroneamente riversate ai capitoli 3687 e 3690 dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato nell'ultimo bimestre dell'anno 1994, ovvero nel corso dell'esercizio 1995, sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al suddetto capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995 per essere riassegnate agli enti di provenienza mediante ordine di accreditamento intestato al funzionario delegato.

8. Gli enti locali i cui progetti sono stati ammessi a finanziamento sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per l'esercizio finanziario 1993, che hanno effettuato anticipazioni a valere sul proprio bilancio, sono autorizzati a ripianare il bilancio stesso mediante l'emissione da parte del funzionario delegato di un ordinativo a favore della cassa dell'ente locale, di importo pari alla somma effettivamente anticipata.

9. All'articolo 100, comma 5, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti».

10. Le regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse trasferiti per la finalità di cui all'articolo 1, comma 5, e sugli specifici risultati conseguiti.

11. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, deve contenere una dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.

Art. 3.

1. I termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri per l'esame della congruenza e validità dei progetti ed i criteri di ripartizione dei finanziamenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la commissione di cui all'articolo 127, comma 6, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, il decreto in oggetto deve essere emanato entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. All'esame istruttorio dei progetti, sotto il profilo della loro congruenza e validità, provvede la commissione di cui all'articolo 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente decreto, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, del

tesoro e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI fino al trasferimento del Fondo alle regioni, come previsto dal comma 1 dell'articolo 4. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. I compensi rientrano comunque nella spesa complessiva prevista per il funzionamento della commissione dall'articolo 127 citato.

3. La commissione esamina i progetti alla luce dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 1 attribuendo comunque maggiore rilievo ai progetti ed alle attività volti a realizzare un sistema integrato di servizi e, per quanto riguarda la formazione professionale a fini di reinserimento lavorativo, ai progetti fondati su un'analisi del mercato del lavoro elaborati in collaborazione con le agenzie per l'impiego, allo scopo di assicurare un effettivo reinserimento lavorativo.

4. Alla ripartizione dei finanziamenti provvede, con proprio decreto, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, sulla base dei criteri predeterminati nel decreto di cui al comma 1.

Art. 4.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono trasferite alle regioni, in proporzione al numero degli abitanti ed alla diffusione delle tossicodipendenze, in base ai dati raccolti dall'Osservatorio permanente presso il Ministero dell'interno, le somme da destinare ai finanziamenti di progetti di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, nella misura del 75 per cento delle disponibilità del «Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga». I finanziamenti per i progetti di cui all'articolo 1, comma 4, non debbono essere inferiori al 25 per cento del fondo assegnato. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel quadro di una programmazione regionale, nel rispetto delle indicazioni del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel termine di duecentoquaranta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale che dispone la ripartizione delle somme. In caso di inutile decorso del termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale esercita i poteri di cui all'articolo 4, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Le regioni dispongono i controlli sulle destinazioni dei finanziamenti erogati. Sono esclusi da ogni ulteriore finanziamento i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, che non risultino in grado di fornire il rendiconto delle attività finanziate, ovvero che forniscano un rendiconto non rispondente alle indicazioni previste nel progetto presentato al fine dell'erogazione del contributo.

2. Nel corso dell'anno 1995 le regioni provvedono a predisporre i criteri e le modalità per l'attribuzione dei finanziamenti, nonché gli strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi, anche avvalendosi, a tali fini, della cooperazione degli enti ausiliari, del volontariato, delle cooperative e dei privati che operano sul loro territorio.

3. Ove una regione non sia in grado di attivare un efficiente sistema di finanziamento e di verifica e valutazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1996, entro il 30 settembre 1995 potrà chiedere al Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, che provvederà con proprio decreto, di differire il trasferimento delle somme di un anno finanziario. Il tal caso, alla ripartizione delle somme per l'anno 1996 e alle verifiche correlate provvederà il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale.

4. A chiusura di ciascun anno finanziario le regioni inviano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione che evidenzia le necessità del territorio, i finanziamenti concessi e l'efficacia degli interventi realizzati. Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sulla base dei dati forniti dalle regioni, formula proposte alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'elaborazione di criteri ed indirizzi comuni da recepirsi in un atto di intesa.

Art. 5.

1. All'articolo 1 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:»;

b) al comma 10 è premesso il seguente periodo: «Le altre strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso.»;

c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota non superiore a due decimi della somma prevista può essere utilizzata, ferme restando le attuali dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un servizio telefonico di informazione sulle problematiche relative alle tossicodipendenze denominato "Drogatel", organizzato d'intesa con il Ministero della sanità.»;

d) al comma 14 le parole: «31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo».

Art. 6.

1. All'articolo 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 1, le parole da: «Agli enti locali» fino a: «possono essere dati in uso» sono sostituite dalle seguenti: «Agli enti locali, alle unità sanitarie locali ed agli enti iscritti agli albi previsti all'articolo 116, possono essere dati in uso».

2. All'articolo 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio, entro sessanta giorni, corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale può chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri».

Art. 7.

1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT ad alta utenza, devono essere conferiti, fino alla data del 30 giugno 1995, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, fatta eccezione dell'idoneità per il personale medico, e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno sei anni con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.

2. I posti di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT a media e bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 30 giugno 1995, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti

previsti per il conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale di appartenenza e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni o con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.

3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili dopo il 30 giugno 1995 saranno attribuiti al solo personale medico o psicologo mediante concorsi pubblici.

4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti negli organici dei SERT in attuazione del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il *curriculum* formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti l'attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope. Al personale operante in regime di convenzione presso i SERT alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il punteggio indicato dal presente comma è ulteriormente aumentato del cinquanta per cento.

5. Restano ferme le disposizioni limitative in materia di assunzioni contenute nella legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Art. 8.

1. È abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente decreto.

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

OSSICINI, *Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

Visto, il Guardasigilli MANCUSO

95G0432

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 luglio 1995, n. 384.

Regolamento recante norme per l'articolazione in divisioni della Ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 31 gennaio 1973, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato provveduto alla strutturazione degli uffici in cui si articola la Ragioneria generale dello Stato;

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 427, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 17;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed in particolare l'art. 6, nel testo introdotto dall'art. 4 del successivo decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visti i due distinti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 marzo 1994 con i quali è stata disposta l'istituzione del Dipartimento dello spettacolo e del Dipartimento del turismo;

Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, ed in particolare l'art. 5, comma 4, con il quale è stata prevista la riutilizzazione del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato già in servizio alla Ragioneria centrale presso il Ministero del turismo e dello spettacolo;

Vista la legge 30 maggio 1995, n. 203, di conversione del richiamato decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97;

Vista la nota in data 18 febbraio 1992, n. 19/R con la quale il direttore della Ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha rappresentato l'esigenza di elevare da tre a cinque il numero delle divisioni in cui si articola il predetto ufficio di ragioneria alla luce degli accresciuti adempimenti conseguenti all'evoluzione legislativa e normativa in materia di controllo e di corretto riscontro nella gestione delle risorse finanziarie;

Vista la nota in data 25 marzo 1992, n. 118995, con la quale l'Ispettorato generale di finanza ha manifestato parere favorevole in ordine alla richiesta di cui trattasi, scaturita dalla necessità di far fronte alla entità e varietà degli adempimenti nonché di garantire che l'attività di riscontro non subisca ritardi o rallentamenti;

Vista la nota in data 22 luglio 1994, protocollo n. 1735/94/7.515. con la quale, tra l'altro, è stata raggiunta l'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo introdotto dall'art. 4 del successivo decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546;

Considerato che i richiamati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 marzo 1994 prevedono e disciplinano l'organizzazione di due distinti dipartimenti per lo spettacolo e per il turismo definendone altresì le materie di rispettiva competenza sulle quali dovrà essere esercitato il controllo amministrativo-contabile da parte della Ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Valutate le accresciute incombenze del richiamato Ufficio di ragioneria;

Considerato che si rende possibile riutilizzare il personale e le due divisioni della soppressa Ragioneria centrale presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, la cui legge istitutiva è stata abrogata in seguito all'esito di referendum popolare;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 15 dicembre 1994, n. 1036/94;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La Ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è articolata in cinque divisioni.

Art. 2.

1. La prima divisione ha competenza in materia di affari generali, bilancio, patrimonio e gestione fuori bilancio, conti giudiziali, servizio trasmissione dati.

2. La seconda divisione ha competenza in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e organi collegati nonché del personale di magistratura ed equiparato; pensioni e riscatti.

3. La terza divisione ha competenza in materia di spese di carattere generale, spese per l'acquisto di beni e servizi, spese di investimento, contributi, rendiconti.

4. La quarta divisione ha competenza in materia di servizi di segreteria e di archivio per gli uffici di pertinenza dell'ex Ragioneria centrale presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, stato giuridico e trattamento economico del personale inquadrato nei ruoli aggiunti del Dipartimento del turismo e del Dipartimento dello spettacolo, pensioni e riscatti; premi, contributi e sovvenzioni, spese varie, ammortamento mutui per attività turistiche e sportive, riscontro rendiconti.

5. La quinta divisione ha competenza in materia di spese e contributi per il sostegno del volontariato, per la tutela delle aree protette, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti dei portatori di handicap, per gli interventi straordinari di carattere umanitario ed in materia di rapporti internazionali ed italiani all'estero; spese per il funzionamento di organi, comitati ed agenzie posti alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri; spese per i servizi della protezione civile; spese per il funzionamento dello «Sportello per il cittadino».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1995

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

SCOGNAMIGLIO PASINI

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1995

Atti di Governo, registro n. 96, foglio n. 9

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge n. 427/1985 reca: «Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17 (Regolamenti). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

- a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
- b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
- d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
- e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della

Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Il testo vigente dell'art. 6 del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è il seguente:

«Art. 6 (Individuazione di uffici e piante organiche). — 1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e nelle università l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni è disposta mediante regolamento governativo, su proposta del Ministro competente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative funzioni è disposta con regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente.

2. Il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, il regolamento può comunque essere adottato.

3. Nelle amministrazioni di cui al comma 1, la consistenza delle piante organiche è determinata previa verifica dei carichi di lavoro ed è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, formulata d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora la definizione delle piante organiche comporti maggiori oneri finanziari, si provvede con legge.

4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore, in quanto compatibili.

5. L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, va interpretato nel senso che al predetto personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto.

6. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviani tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.

7. Per il personale delle università, degli osservatori astronomici e degli enti di ricerca, i trasferimenti sono disposti dall'università, dall'osservatorio o ente, a domanda dell'interessato e previo assenso dell'università, osservatorio o ente di appartenenza, i trasferimenti devono essere comunicati al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

— La legge n. 537/1993 reca: «Interventi correttivi di finanza pubblica».

— Il testo del comma 4 dell'art. 5 del D.L. n. 97/1995 (Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport) è il seguente: «4. Con decreto del Ministro del tesoro si provvede alla riutilizzazione del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, in servizio presso la ragioneria centrale del soppresso Ministero alla data del 3 agosto 1993».

95G0419

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 13 luglio 1995, n. 385.

Regolamento recante norme sulle modalità di espletamento dei servizi audiotex e videotex.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione stipulata in data 1° agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la concessionaria SIP, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, che disciplina la concessione di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico;

Visto l'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1986, che ha introdotto in via permanente il servizio pubblico videotex in campo nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 1986;

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1986 concernente la scelta dello standard relativo al servizio videotex, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 1986;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55, di attuazione della direttiva 90/387/CEE concernente l'istituzione del mercato interno per i servizi di telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni;

Visto l'art. 54 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante delega per l'attuazione della direttiva CEE n. 90/388 in tema di concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, con il quale è stata recepita la direttiva 90/388/CEE;

Riconosciuta l'esigenza di fissare norme di comportamento per i fornitori dei servizi audiotex e videotex;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale dell'8 giugno 1995;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il contenuto e le modalità di fornitura e fruizione di informazioni o prestazioni dei servizi audiotex e videotex, fissando le norme di comportamento per ciascuno dei soggetti interessati di cui all'art. 2.

Art. 2.

Definizione dei servizi audiotex e videotex e dei soggetti interessati

1. Agli effetti del presente regolamento si intende per:

a) servizi audiotex, tutti i servizi che consentono, tramite l'uso di specifiche numerazioni della rete telefonica commutata, l'accesso, a pagamento, da parte degli utenti telefonici, a informazioni o prestazioni, di tipo vocale, testuale o grafico, rese disponibili da fornitori, direttamente ovvero tramite centri servizi, e contraddistinte da «modalità di espletamento», «caratteristiche e contenuti», «procedure di esercizio» quali, in particolare, descritte nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento;

b) servizi videotex, quei servizi che consentono, tramite l'uso di specifiche numerazioni della rete di telecomunicazioni nonché di codici alfanumerici di indirizzamento, l'accesso, a pagamento, da parte degli utenti della rete, a informazioni o prestazioni, di tipo testuale o grafico e strutturate secondo gli standard videotex internazionali, rese disponibili da fornitori, direttamente ovvero tramite centri servizi, e contraddistinte da «modalità di espletamento», «caratteristiche e contenuti», «procedure di esercizio» quali, in particolare, descritte nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento;

c) gestore della rete, la società che gestisce la rete pubblica di telecomunicazioni su cui sono trasportate le informazioni o prestazioni audiotex e videotex;

d) gestore del centro servizi, il soggetto che, con l'utilizzo di opportuni apparati, consente all'utente di acquisire le informazioni o prestazioni messe a disposizione dai fornitori delle stesse e distribuite mediante la rete pubblica di telecomunicazioni;

e) fornitore di informazioni o prestazioni, il soggetto che professionalmente fornisce informazioni o prestazioni audiotex e videotex in forza di contratto con il centro servizi e nel rispetto del presente regolamento; il centro servizi può anche operare direttamente come «fornitore di informazioni o prestazioni»;

f) utente, qualsiasi soggetto che, in quanto utente della rete pubblica di telecomunicazioni, acceda a informazioni o prestazioni audiotex e videotex.

2. In tutti i casi in cui le informazioni o prestazioni, da fornire tramite servizi audiotex e videotex, attengano a tipo di attività, il cui esercizio professionale, in relazione alla loro natura o contenuto, è subordinato, da parte della vigente legislazione, al ricorrere di determinati requisiti soggettivi in capo agli esercenti le attività medesime, tali requisiti devono essere posseduti anche dai fornitori di informazioni o prestazioni audiotex e videotex.

Art. 3.

Ingannevolezza

1. I servizi audiotex e videotex non devono avere per oggetto la fornitura di informazioni o prestazioni errate, inesistenti o non rispondenti alla realtà e non devono indurre in errore l'utente a causa di omissioni, ambiguità o esagerazioni non immediatamente e palesemente riconoscibili come tali. Per le informazioni o prestazioni relative a dati, fatti o circostanze suscettibili di subire variazioni nel corso del tempo, ed in particolare nel corso di ventiquattro ore, i servizi audiotex e videotex devono contenere anche l'indicazione della data e dell'ora a cui risale l'aggiornamento delle informazioni o prestazioni fornite. E' escluso da questo obbligo di aggiornamento l'eventuale indice delle informazioni o prestazioni presenti sul servizio videotex.

2. I servizi audiotex e videotex non devono essere di tipo tale da indurre in errore circa il contenuto ed il costo delle informazioni o prestazioni offerte. I servizi, in relazione alla unicità o molteplicità delle informazioni o delle prestazioni fornite e alla semplicità o complessità dei messaggi relativi, non devono essere irragionevolmente prolungati o contenere pause che ne amplino artificiosamente la durata o le modalità di accesso e consultazione. I servizi, che offrono all'utente la possibilità di ricevere premi o altri vantaggi, non devono essere strutturati in modo da far corrispondere la probabilità di ottenere il premio o il vantaggio o l'ammontare del valore di questi, in tutto o in parte, alla durata della chiamata telefonica.

3. I servizi audiotex e videotex non devono contenere messaggi subliminali.

Art. 4.

Volgarità, indecenza, convinzioni morali, civili e religiose, dignità della persona, sicurezza e salute

1. Le informazioni o prestazioni audiotex e videotex sono di norma destinate ai maggiori di 18 anni, salvo quanto disposto dall'art. 6.

2. Le informazioni o prestazioni audiotex e videotex non devono offendere la dignità della persona, non devono evocare discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non devono esaltare alcuna forma di violenza, non devono offendere convinzioni religiose ed ideali, non devono indurre a comportamenti discriminatori o pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non devono arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni né pregiudizio all'autodeterminazione economica.

3. Le informazioni o prestazioni audiotex e videotex non devono indurre l'utente all'uso di bevande alcoliche, tabacco, stupefacenti e farmaci.

4. Le informazioni o prestazioni audiotex e videotex non devono comunque presentare forme e contenuti a carattere erotico, pornografico od osceno.

Art. 5.

Riservatezza

1. Le informazioni o prestazioni audiotex e videotex non devono violare la riservatezza dell'utente e devono essere strutturate in modo da evitare l'invasione della sfera privata dell'utente stesso.

2. Le informazioni personali, compresi nomi ed indirizzi, raccolte attraverso i servizi, non possono essere utilizzate se non per finalità strettamente connesse al servizio fornito, nei limiti consentiti dalle leggi in vigore.

Art. 6.

Servizi rivolti ai minori

1. Le informazioni o prestazioni audiotex e videotex destinate ai minori non devono:

a) avere contenuti che possano danneggiarli psichicamente o moralmente o rappresentare una minaccia, anche indiretta, alla loro salute, sicurezza e crescita;

b) abusare della loro naturale credulità o mancanza di esperienza e del loro senso di lealtà;

c) far leva sui loro bisogni di affetto e protezione.

2. In particolare, fermo restando quanto disposto dagli articoli 3 e 4, questi servizi non devono:

a) indurre a violare norme di comportamento sociale generalmente accettate;

b) indurre a compiere azioni, od esporsi a situazioni pericolose;

c) invitare a ripetere la chiamata allo stesso o ad altri servizi audiotex e videotex.

3. Il costo delle informazioni o prestazioni destinate ai minori non deve superare la seconda fascia tariffaria audiotex e la loro durata non può superare i quattro minuti; dopo tale termine la linea deve essere disconnessa automaticamente da parte del centro servizi o del fornitore di informazioni o prestazioni, salvo quanto disposto dall'art. 22, comma 1.

4. Sono vietati i servizi inerenti a manifestazioni a premio di durata superiore ai quattro minuti.

Art. 7.

Inabili

1. I fornitori di informazioni o prestazioni audiotex e videotex non devono approfittare della situazione di persone che, anche se non interdette o inabilite, si trovino nello stato, pur se temporaneo, di infermità o deficienza fisica, o che risultino portatori di handicap o per altro motivo psichicamente vulnerabili.

Art. 8.

Messaggio di presentazione

1. Tutte le informazioni o prestazioni audiotex e videotex sono precedute da un «messaggio di presentazione» della durata massima di 20 secondi, che deve contenere i seguenti dati informativi:

a) denominazione, tipologia e contenuti delle informazioni o prestazioni da fruire, con precisazione della fascia di età, cui le stesse sono rivolte;

b) centro servizi o fornitore delle informazioni o prestazioni;

c) costo delle informazioni o prestazioni al minuto + IVA;

d) durata massima delle informazioni o prestazioni.

2. Oltre ai dati di cui al comma 1, ed in immediato seguito alla loro esposizione, il «messaggio di presentazione» deve comunque contenere l'«avvertenza» che, decorsi «5» secondi dal termine dell'avvertenza medesima, l'utente che si mantenga ancora in comunicazione avrà significato la sua volontà di fruire dell'informazione o prestazione prescelta, a meno che, come significazione di opposta volontà, egli, entro lo stesso tempo di «5» secondi, non ponga termine alla comunicazione.

3. Solo per i servizi audiotex, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il «messaggio di presentazione» sarà gratuito.

4. Il medesimo può essere omesso nei servizi audiotex di durata non superiore ai 3 minuti.

Art. 9.

Facoltà dell'utente

1. Salvo quanto disposto dall'art. 22, comma 2, è in facoltà dell'utente, che non intenda fruire dei servizi audiotex, di rinunciare con richiesta scritta indirizzata al gestore della rete, senza sopportare alcun costo od onere, nel caso di disabilitazione permanente.

2. Sarà cura del gestore della rete dare adeguata informativa all'utenza, tramite avvisi a mezzo stampa e messaggi da inserire nella bolletta telefonica, circa le modalità di adesione alla disabilitazione contrattuale di cui al comma 1.

Art. 10.

Durata massima dei servizi

1. La durata massima dei servizi audiotex e videotex non può superare i limiti di tempo previsti dal contratto in essere tra il gestore della rete e i centri servizi, nel caso dell'audiotex, nonché tra gestore della rete e centri servizi o fornitori di informazioni o prestazioni, nel caso del videotex.

Art. 11.

Inseri pubblicitari

1. Le informazioni o prestazioni audiotex e videotex non possono ospitare inseri pubblicitari.

2. Nel rispetto delle modalità previste dal comma 2 dell'art. 3, fuori dal «messaggio di presentazione» è ammessa la citazione dell'eventuale sponsor del servizio.

3. Sono, inoltre, ammessi messaggi informativi nei servizi esplicitamente e chiaramente destinati ad offrire supporti informativi per gli acquisti, in cui l'azione dell'utente si configura in termini di ricerca attiva e volontaria dei suddetti messaggi.

Art. 12.

Consulenze

1. I servizi che offrono informazioni o consulenze, citando opinioni di esperti o specialisti, o comunque basandosi sulla autorevolezza di dette opinioni, devono indicare chiaramente, all'inizio del servizio, l'identità, la qualifica professionale, l'iscrizione all'ordine professionale, ove prevista da specifiche norme e l'eventuale carica ricoperta dall'esperto o specialista. Tale indicazione deve comunque essere fornita nel rispetto delle norme deontologiche che vietano, per alcune categorie di professionisti, qualsiasi forma di pubblicità.

2. I servizi di consulenza devono avvertire l'utente di non agire sulla base della consulenza senza aver prima consultato un operatore professionale qualificato nell'ambito della disciplina oggetto della consulenza medesima.

3. Ogni servizio di consulenza deve essere fornito secondo le modalità e con il rigore che riflettano la serietà della disciplina oggetto della consulenza. Nel caso di servizi di consulenza medica, in particolare, il servizio non deve contenere descrizioni esplicite o riferimenti impliciti che possano eccitare desideri sessuali o fare apparire superflua la consultazione del medico ed i trattamenti curativi eventuali.

Art. 13.

Manifestazioni a premio

1. Qualsiasi servizio audiotex e videotex, che istituisca una manifestazione a premio, può essere attivato solo dopo ed in quanto sia stato emesso il relativo provvedimento di autorizzazione del competente ufficio del Ministero delle finanze.

2. Il numero e la data del provvedimento di autorizzazione devono essere citati nel «messaggio di presentazione».

Art. 14.

Servizi per la raccolta di fondi

1. È fatto divieto di fornire al pubblico servizi audiotex o videotex finalizzati alla raccolta di fondi a qualunque titolo, realizzata attraverso la contabilizzazione di scatti telefonici.

Art. 15.

Vendita di beni e servizi

1. In assenza di una normativa specifica, è vietata l'attività di commercializzazione di beni o servizi svolta esclusivamente attraverso i servizi di audiotex e videotex.

2. In ogni caso, il pagamento del prezzo dei beni o servizi, prenotati attraverso l'utilizzo di servizi audiotex e videotex, non può essere realizzato mediante contabilizzazione di scatti telefonici.

Art. 16.

Offerta di lavoro

1. Prima di attivare servizi audiotex e videotex che promuovano opportunità di lavoro, il centro servizi deve preventivamente assicurarsi che, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto e di diritto, la fornitura del servizio non implichi una violazione della disciplina sul collocamento dei prestatori di lavoro.

2. I servizi audiotex e videotex, che offrono informazioni su attività di formazione professionale o corsi di istruzione, hanno l'obbligo di:

a) non formulare promesse o previsioni irragionevoli di futuro impiego o di futura remunerazione nei confronti degli utenti che richiedono le informazioni;

b) comunicare con chiarezza la durata effettiva dei corsi, il loro costo complessivo, l'eventuale necessità per l'utente di acquistare materiale di supporto per seguire i corsi con profitto, il livello di istruzione o la qualifica professionale richiesta e, ove prescritto dalla legge, il rilascio di attestati di frequenza.

Art. 17.

Pubblicità nei servizi

1. Ai messaggi pubblicitari riguardanti i servizi audiotex e videotex ivi compresi quelli internazionali, da chiunque effettuati, si applicano le norme e le limitazioni di cui alla vigente legislazione in materia di pubblicità di beni o servizi.

2. La pubblicità relativa alle informazioni o prestazioni dei servizi di cui al comma 1, da chiunque eseguita e qualunque sia il mezzo utilizzato, non deve contenere elementi offensivi per la dignità delle persone, evocanti discriminazioni razziali, di sesso o di nazionalità, offensivi di convinzioni religiose ed ideali. La pubblicità, inoltre, non deve indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente. Essa deve evitare ambiguità ed omissioni che possano indurre in errore il consumatore riguardo alle caratteristiche ed al prezzo.

3. In ogni caso, qualunque sia il mezzo utilizzato, la pubblicità deve riportare in modo chiaro, facilmente percepibile, inequivocabile e disposto orizzontalmente (nel caso di citazioni visive):

a) la natura del servizio, la durata massima e gli eventuali divieti per i minori;

b) il costo del servizio al minuto più IVA;

c) l'identità del fornitore del servizio completa di ragione sociale, sede ed indirizzo in Italia;

d) nel caso di servizi di chat-lines, la pubblicità deve indicare anche un numero di telefono a cui l'utente può rivolgersi per qualsiasi evenienza;

e) nel caso di servizi connessi con manifestazioni a premio, gli estremi dell'autorizzazione ministeriale.

4. Restano ferme, con riferimento alle pubblicità radiotelevisive, le norme recate dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché, in generale, quelle di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74.

5. Qualora le informazioni o prestazioni audiotex e videotex vengano pubblicizzate su mezzi destinati espressamente a bambini o adolescenti, tale pubblicità deve essere conforme alle disposizioni di cui all'art. 6.

6. La pubblicità relativa a servizi che offrono informazioni o consulenze deve indicare chiaramente la qualifica professionale dell'esperto o esperti o della organizzazione responsabile delle informazioni o della consulenza, salvo che ciò non sia vietato dalle norme che disciplinano la pubblicità di categorie professionali e dei loro aderenti.

7. Per i servizi audiotex di cui al comma 3 dell'art. 8, e laddove ci si avvalga della facoltà ivi prevista, la pubblicità deve contenere l'avvertenza che il servizio non è preceduto da «messaggio di presentazione».

Art. 18.

Responsabilità e controllo

1. I fornitori di informazioni o prestazioni e i gestori dei centri servizi assumono la responsabilità del contenuto e delle modalità di erogazione dei servizi medesimi.

2. Il gestore della rete assume esclusivamente le responsabilità connesse al trasporto delle informazioni ed alla contabilizzazione sul contatore di utente secondo le modalità definite nel vigente regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico.

Art. 19.

Reclami

1. In caso di reclamo motivato, presentato in forma scritta da parte di un utente che faccia riferimento ad un servizio audiotex o videotex esattamente individuato o individuabile dal gestore della rete, quest'ultimo deve, entro trenta giorni, sentito anche, per le vie brevi, il fornitore di informazioni o il centro servizi interessato, fornire spiegazioni scritte, indicando con chiarezza tutti i motivi che giustificano l'addebito riferito al servizio audiotex o videotex oggetto di reclamo.

Art. 20.

Attività di vigilanza

1. L'attività di vigilanza è svolta dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che ha il compito di effettuare azioni di monitoraggio sull'effettivo buon andamento dei servizi, nel rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento.

2. Nel caso di accertata violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni contesta gli addebiti al centro servizi o al fornitore di informazioni, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni. Trascorso tale termine, o quando le giustificazioni risultino inadeguate, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni commina le sanzioni previste dall'articolo 21, dandone comunicazione al gestore della rete e motivando il provvedimento adottato anche in ordine alle giustificazioni addotte.

3. Qualora le violazioni riguardino aspetti che coinvolgano le competenze degli altri organismi, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni provvede, per tali aspetti, alla tempestiva devoluzione a detti organismi.

Art. 21.

Sanzioni

1. Fermo restando gli effetti derivanti da inadempimenti del contratto disciplinante i rapporti fra il gestore della rete e il centro servizi o il fornitore di informazioni, nell'ipotesi di violazione delle norme del presente regolamento, possono essere irrogate le seguenti sanzioni:

a) diffida a far cessare, entro il termine assegnato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il comportamento illegittimo rilevato su un servizio e a non ripeterlo su altro servizio;

b) sospensione dell'accesso alla rete del gestore, per un periodo minimo di un mese fino ad un massimo di sei mesi, da irrogarsi al soggetto già diffidato e recidivo;

c) disattivazione definitiva dell'accesso nei casi più gravi.

2. Il gestore della rete è tenuto a dare tempestiva applicazione alle sanzioni predette.

Art. 22.

Norme transitorie

1. La disconnessione automatica di cui al comma 3 dell'art. 6 non è fornita dal servizio videotex «con accesso mediante parola chiave», espletato dal gestore della rete pubblica.

2. Fermo quanto disposto al comma 1 dell'art. 9, in attesa della conversione della rete pubblica di telecomunicazioni da elettromeccanica in elettronica (numerica), gli utenti ancora collegati a centrali elettromeccaniche non possono fruire di alcuna forma di disabilitazione. Detti utenti possono accedere solo a servizi audiotex caratterizzati da contenuti predefiniti e da basso costo con prezzo massimo predeterminato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 luglio 1995

Il Ministro: GAMBINO

Visto, il Guardasigilli MANCUSO

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1995

Registro n. 6 Poste, foglio n. 52

ALLEGATO I

A) SERVIZI AUDIOTEX

1) MODALITÀ DI ESPLETAMENTO.

Servizi di tipo «passivo».

Si definiscono «passivi» i servizi per i quali il fruitore riceve un'informazione registrata da parte di un apparato che ha la possibilità di immagazzinare contenuti informativi. Detti contenuti vengono scelti in base alla composizione di un numero telefonico.

Servizi di tipo «interattivo».

Si definiscono «interattivi» i servizi che non forniscono direttamente l'informazione alla selezione del numero, ma che, attraverso la presentazione dei contenuti o menù, introducono il richiedente in un sistema complesso generalmente con più scelte di argomenti.

Esiste, così, una interazione tra il richiedente il servizio e il sistema che provvede a condurre il richiedente alla ricerca dell'argomento desiderato attraverso guide opportune.

L'interazione può avvenire sia con un computer che mediante la presenza di operatori con conversazioni dal vivo.

2 CARATTERISTICHE E CONTENUTI.

Sono da considerare di tipo «passivo»:

i servizi a contenuto informativo semplice con messaggio ottenuto direttamente in seguito alla selezione del numero;

Ne sono esempio: notiziari, informazioni varie (quali informazioni meteorologiche, stradali, per il tempo libero), informazioni di pubblica utilità o con finalità sociali ecc., oroscopi semplici ecc.

Sono da considerare di tipo «interattivo»:

i servizi a contenuto complesso con menù di presentazione e guida da computer, che conducono l'utente alla scelta dell'argomento desiderato attraverso selezioni successive di numeri o la pronuncia di determinate parole o suoni, ad esempio un servizio di informazioni sanitarie con più argomenti;

i servizi di intrattenimento individuale e collettivo, finalizzati a incontri telefonici e a conversazione con la presenza dell'operatore. Ne sono esempio: chat-line, linee dirette, lettura dei tarocchi, oroscopi complessi;

i servizi a contenuto professionale dal vivo, con la risposta diretta del consulente o del professionista;

i servizi di prenotazione o proposta di vendita di beni o servizi, collegati a pubblicazioni, a trasmissioni televisive o radiofoniche ecc.;

i servizi di messaggistica di intrattenimento (finalizzati ad incontri tra persone) o professionali (finalizzati ad attività di segreteria vera e propria o al commercio di beni).

In particolare, nell'ambito di servizi di tipo «interattivo», si definisce.

«chat-line», un servizio attraverso il quale più utenti possono consapevolmente essere messi in conversazione telefonica, in maniera anonima e senza preventivo accordo fra loro o con il fornitore di servizi, attraverso l'intervento di un operatore avente funzione di supervisione e controllo. Se nel corso della conversazione a più soggetti due persone venute in contatto chiedono di parlare al di fuori del gruppo, la «chat-line» si trasforma in «one-to-one»;

«one-to-one», un servizio attraverso il quale, in forma anonima e con l'intervento di un operatore, due persone vengono messe in contatto per una conversazione;

«linea diretta», un servizio attraverso il quale la conversazione avviene unicamente tra un utente che richiama il servizio ed il fornitore di servizi. I contenuti possono essere i più disparati e ne sono esempio: intrattenimento e conversazione, consulenza professionale, assistenza tecnica, ecc.;

«multiconferenza», un servizio attraverso il quale più utenti possono essere messi in comunicazione fra di loro mediante accordo esplicito e preventivo su contenuti, modalità e tempi della conversazione, tramite controllo fatto da un operatore;

«messaggeria vocale», un servizio attraverso il quale l'utente, con la guida di una voce computerizzata, può: 1) lasciare un messaggio, senza specificare a chi, fornendo i dati personali che desidera e decidere di lasciarlo solo dopo averlo riascoltato; 2) ascoltare la registrazione di messaggi lasciati da altre persone.

Tutto ciò avviene liberamente da parte dell'utente sotto la supervisione del centro servizi;

«casella telefonica», un servizio analogo a quello di «messaggeria vocale», la cui operatività, però, è subordinata al possesso di un codice segreto.

B) SERVIZI VIDEOTEX

1. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO.

Servizi a «bassa interattività o consultativi».

Si definiscono a «bassa interattività o consultativi», quei servizi per i quali il fruitore deve espletare un numero ridotto di scelte, attraverso i menù proposti, per accedere alla informazione desiderata.

Servizi ad «alta interattività».

Si definiscono ad «alta interattività», quei servizi per l'espletamento dei quali è richiesto al fruitore un continuo scambio di informazioni.

2. CARATTERISTICHE E CONTENUTI.

Sono da considerare «a bassa interattività o consultativi»: servizi quali annuari, news o banche dati in generale, ecc.

Sono da considerare «ad alta interattività»: servizi quali trasferimento elettronico fondi, teleprenotazioni, messaggerie, ecc.

Inoltre, in base alle caratteristiche ed ai contenuti, i servizi in videotex possono suddividersi in:

servizi di «tipo professionale».

Si definiscono professionali i servizi destinati a fruitori con specifici interessi economici, scientifici, culturali. Ad esempio: visure protesti, gestione aziendale, servizi finanziari, informazioni di borsa in tempo reale, ecc.;

servizi per «grande pubblico»

Si definiscono servizi per «grande pubblico» quelli che soddisfano bisogni di tipo informativo di carattere non specialistico. Ad esempio: notiziari meteo, informazioni turistiche, informazioni sportive, tele-acquisti, ecc.

servizi di «intrattenimento»

Si definiscono servizi di intrattenimento quei servizi destinati al tempo libero. Ad esempio: messaggerie, giochi, test, ecc.

In particolare nell'ambito dei servizi «grande pubblico» si definisce: «casella postale», quel servizio destinato a stabilire contatti o appuntamenti mediante l'invio e il deposito di opportuni messaggi, gli utenti per tale servizio necessitano di un codice di identificazione.

Nell'ambito dei servizi di intrattenimento si definisce.

«chat-line o messaggeria», un servizio attraverso il quale due o più utenti possono consapevolmente essere messi in conversazione telematica in maniera anonima.

C) PROCEDURE DI ESERCIZIO PER I SERVIZI AUDIOTEX E VIDEOTEX

I) CHAT-LINE, ONE TO ONE, LINEA DIRETTA, MULTICONFERENZA E MESSAGGERIE VIDEOTEX..

Durante l'espletamento di detti servizi i centri servizi audiotex e videotex devono adoperarsi per evitare che gli utilizzatori comunichino nomi, patronimici, numeri telefonici, indirizzi di abitazioni o luoghi di lavoro, o che organizzino incontri.

I centri servizi devono provvedere altresì ad estromettere dalla comunicazione qualsiasi utente che, nonostante il richiamo dell'operatore, non si adegui alle prescrizioni in parola.

I centri servizi si impegnano ad utilizzare, per il controllo dei suddetti servizi, esclusivamente operatori qualificati per tale mansione.

Detta qualifica deve risultare dai seguenti requisiti minimi:

età non inferiore ad anni 18;

conoscenza delle norme del presente regolamento e dei principi a cui si ispira, ottenuta attraverso un apposito corso organizzato dal fornitore dei servizi.

Gli operatori devono fare il possibile, in conformità alle norme del presente regolamento, per evitare l'accesso di minori d'età ai servizi suddetti. Se un operatore ha motivo di sospettare che l'utente sia minorenne, deve adottare la seguente metodologia:

chiedere all'utente l'età e la data di nascita;

rivolgere all'utente altre domande la cui risposta potrebbe, secondo l'operatore, rivelare l'effettiva età dell'utente o fornire utili indicazioni su di essa;

se le risposte risultano indicative della minore età dell'utente o se questi esita senza una valida giustificazione a rispondere, l'utente stesso deve essere considerato un minore d'età ed essere escluso da servizi di cui trattasi, salvo che non si tratti di un servizio previsto dall'art. 6 del presente decreto.

Qualora l'utente risulti utilizzare il servizio in modo eccessivo, per la frequenza con cui le chiamate vengono fatte, deve essere avvisato dall'operatore circa i costi potenziali derivanti da tale utilizzo.

Ad un utente che continui ad utilizzare il servizio dopo aver ricevuto l'avvertimento sopra descritto, l'operatore deve richiedere se egli sia il titolare dell'utenza telefonica (o della password di accesso) o se comunque sia da questi autorizzato. Se esiste un qualsiasi motivo per il quale l'operatore possa dubitare della veridicità delle risposte, l'utente deve essere escluso dalla comunicazione.

Nel caso in cui un utente sia rimasto collegato ai servizi audiotex o videotex in questione per un periodo di tempo considerevole (avuto riguardo anche al numero totale degli utenti coinvolti nella conversazione) senza parlare o scambiare informazioni, l'operatore deve attenersi alla seguente metodologia:

chiedere all'utente se intende prendere parte alla conversazione,

non ricevendo alcuna risposta, informare l'utente sui costi che derivano dall'uso eccessivo del servizio,

non ricevendo ancora alcuna risposta, escludere l'utente dalla comunicazione

Nei servizi inerenti a manifestazioni a premio in ogni caso, (indipendentemente dalla possibilità di ottenere la necessaria autorizzazione di cui all'art. 12 del presente regolamento) devono essere evitate regole inutilmente complicate nella strutturazione della manifestazione.

Per i servizi audiotex e videotex consistenti in manifestazioni a premio per partecipare alle quali la durata della chiamata possa essere superiore a 10 minuti, deve essere prevista, ad intervalli di non più di 5 minuti, la richiesta della conferma da parte dell'utente della sua volontà di rimanere in comunicazione.

Tale conferma può essere espressa in uno dei modi seguenti

nel caso di servizi audiotex e videotex, richiedendo all'utente di fornire una risposta positiva, ma variamente strutturata, ad una domanda appropriata, qualora le risposte vengano identificate per mezzo di tecniche di riconoscimento vocale, multifrequenza o di digitazione di appositi tasti,

nel solo caso di servizi audiotex, richiedendo all'utente di rispondere a due domande appropriate e consecutive, laddove, per confermare la continuazione del servizio, una risposta richieda silenzio e l'altra l'emissione di un segnale significativo espressamente indicato dalla macchina.

In caso di risposte sbagliate, il centro servizi deve, previo avvertimento, procedere all'interruzione del collegamento.

II) MESSAGGERIA VOCALE AUDIOTEX, CASELLA TELEFONICA AUDIOTEX E CASELLA POSTALE VIDEOTEX.

Il centro servizi è responsabile del controllo del contenuto di ogni messaggio, il quale può riportare numeri telefonici, indirizzi o qualsiasi altra indicazione utile per consentire contatti personali solo quando siano state seguite le seguenti procedure.

Messengeria vocale audiotex l'utente può lasciare o ascoltare un messaggio. Nel caso di registrazione del suo messaggio l'utente può fornire i dati personali che desidera, a condizione che egli possa riascoltare il messaggio e decidere di diffonderlo. Il centro servizi si impegna a:

non diffondere i messaggi che nella forma e nel contenuto risultino contrari alla legge, al comune senso del pudore o alle norme del presente regolamento,

verificare l'identità dell'utente che ha lasciato un proprio recapito, prima che il suo messaggio sia diffuso;

avere dall'utente una conferma sui contenuti del messaggio.

Casella telefonica audiotex l'utente lascia un messaggio che non contiene elementi utili per individuare la sua identità, può ascoltare un messaggio e registrare una risposta indirizzata in modo univoco al messaggio appena ascoltato. Il messaggio di risposta può essere ascoltato esclusivamente dalla persona a cui è rivolto e può contenere tutti i dati che chi lo realizza ha deciso di comunicare a condizione che la registrazione del messaggio sia fatta riascoltare ed approvare prima che essa sia inserita nella casella telefonica. Il centro servizi deve strutturare il proprio servizio in modo da chiarire la dinamica dello stesso, mettere sull'avviso che i messaggi contrari alla legge soggiacciono a sanzioni e infine garantire la riservatezza dei dati registrati

Casella postale videotex il messaggio può essere letto esclusivamente dall'utente a cui è rivolto.

Il fornitore di informazioni è responsabile del controllo del contenuto di ogni messaggio, il quale, a scelta del mittente, può contenere numeri telefonici, o qualsiasi altra indicazione utile per consentire contatti personali.

Il fornitore di informazioni si impegna a non diffondere i messaggi che nella forma e nel contenuto risultino contrari alla legge, al comune senso del pudore o alle norme del presente regolamento

Il fornitore di informazioni dovrà strutturare il proprio servizio in modo da chiarire la dinamica dello stesso, mettere sull'avviso che i messaggi contrari alla legge soggiacciono a sanzioni e garantire la riservatezza dei dati

In caso di richiesta da parte dell'utente, il centro servizi deve rimuovere i dati di quest'ultimo dal servizio entro 24 ore lavorative.

Visto, il *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
GAMBINO

95G0417

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 31 agosto 1995.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Maria Nieves Guix De La Barcena presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Rilevato che l'interessata è in possesso di un titolo *delicenciado en Derecho* rilasciato dall'università di Barcellona;

Rilevato che l'interessata ha documentato con un certificato del collegio degli avvocati di Barcellona di avere svolto più di sei anni di attività come *Abogado* (professione corrispondente a quella di procuratore);

Visti gli articoli 6, comma 2, e 12, comma 6, del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Decreta:

Il titolo di Maria Nieves Guix De La Barcena, nata il 5 agosto 1964 a Santa Cruz de la Palma, cittadina spagnola, *de licenciado en Derecho*, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.

Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale eseguita dal Consiglio nazionale forense, davanti alla commissione costituita con decreto pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 5 del 15 marzo 1994.

La prova consisterà in un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

Per essere ammessa all'esame l'interessata presenterà al Consiglio nazionale forense una domanda, allegando una copia autenticata del presente decreto di riconoscimento.

La prova scritta consisterà nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertenti su non più di tre tra le seguenti materie a scelta della commissione:

- diritto civile;
- diritto del lavoro;
- diritto processuale civile;
- diritto amministrativo;
- diritto costituzionale;
- diritto commerciale;
- diritto penale;
- diritto processuale penale;
- diritto tributario;

ordinamento forense e diritti e doveri dell'avvocato.

Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione disporrà di dieci punti di merito. L'esame si intenderà superato se il candidato avrà conseguito un punteggio non inferiore a trenta punti.

Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascerà immediata certificazione all'interessata ai fini dell'iscrizione all'albo.

Roma, 31 agosto 1995

Il direttore generale: ROVELLO

95A5395

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 4 luglio 1995.

Revoca delle dichiarazioni di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina per le province di Cremona e Milano.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, recante norme sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, recante modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 28 maggio 1981, n. 296, recante norme per l'attuazione delle direttive CEE e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto il decreto 1° giugno 1968 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 13 settembre 1968, concernente disposizioni sul piano nazionale della profilassi della tubercolosi bovina;

Visto il decreto 9 agosto 1973 recante la dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina per la provincia di Cremona, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 28 agosto 1973;

Visto il decreto 26 aprile 1974 recante la dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina per la provincia di Milano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 29 maggio 1974;

Vista la documentazione trasmessa dall'assessorato alla sanità della regione Lombardia con la quale si comunica l'andamento dell'infezione tubercolare nel territorio delle suindicate province relativamente all'attività svolta negli ultimi due anni nel campo della profilassi della tubercolosi;

Considerato che il tasso d'infezione tubercolare risulta superiore all'uno per cento e che quindi sono venute meno le condizioni sanitarie attribuite al territorio delle province di Cremona e Milano;

Decreta:

Sono revocate, per il territorio delle province di Cremona e Milano, le dichiarazioni di ufficialmente indenne da tubercolosi bovina.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 1995

Il Ministro: GUZZANTI

*Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 284*

95A5394

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 agosto 1995.

Indizione e modalità di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Le città della fortuna».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 24 febbraio 1994, n. 133;

Ritenuto che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Le città della fortuna» in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 557, e che ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991 ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Decreta:

Art. 1.

È indetta, con inizio dal 1° settembre 1995, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Le città della fortuna».

Art. 2.

Vengono messi in vendita n. 40.000.000 di biglietti, la cui facciata anteriore riproduce immagini di alcune città italiane e il prezzo di vendita al pubblico del biglietto; l'area del gioco è situata a destra, in alto, ed è costituita da uno spazio ricoperto da speciale vernice asportabile mediante raschiatura, sulla quale sono stampate le diciture: «Lotteria istantanea» e «Gratta qui»; nella parte sottostante l'area del gioco è impressa la numerazione sequenziale per la individuazione del blocchetto e dei biglietti che vi sono contenuti, nonché un rettangolo anch'esso ricoperto da speciale vernice con la scritta «Attenzione non grattare qui» destinata al codice di validazione.

Nella parte posteriore del biglietto sono indicate le combinazioni vincenti ed il premio corrispondente a ciascuna combinazione, nonché le modalità per ottenere il pagamento del premio.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di L. 2.000.

Art. 4.

Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la vincita evidenziando, mediante raschiatura, il risultato della combinazione vincente impresso nel riquadro destinato all'area del gioco di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

La massa premi, ammontante a L. 33.600.000.000, è ripartita in sette categorie ed i premi sono attribuiti in base alla combinazione vincente indicata a fianco di ciascuna categoria.

La combinazione vincente è rappresentata da lettere e numeri; per ciascuna categoria sono stabiliti i seguenti premi:

ctg. 1^a - n. 10 premi di L. 100.000.000 - combinazione: A A A;

ctg. 2^a - n. 10 premi di L. 30.000.000 - combinazione: K K K;

ctg. 3^a - n. 270° premi di L. 10.000.000 - combinazione: Q Q Q;

ctg. 4^a - n. 80.000 premi di L. 70.000 - combinazione: 10 10 10;

ctg. 5^a - n. 640.000 premi di L. 10.000 - combinazione: 9 9 9;

ctg. 6^a - n. 640.000 premi di L. 6.000 - combinazione: 8 8 8;

ctg. 7^a - n. 6.880.000 premi di L. 2.000 - combinazione: 7 7 7.

Il premio di L. 2.000 viene corrisposto, sempreché l'acquirente non ne chieda il pagamento in denaro, mediante cessione di altro biglietto della stessa lotteria; il premio sarà altresì corrisposto in denaro nell'eventualità che tale biglietto sia l'ultimo nella disponibilità del venditore.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183, il pagamento dei premi di 1^a, 2^a e 3^a categoria va richiesto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che provvede ad effettuarlo nel termine di trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente.

I biglietti vincenti debbono essere integri ed in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Piazza Mastai n. 11 - 00153 Roma, accompagnati da domanda contenente le generalità dell'esibitore e l'indicazione della modalità prescelta per il pagamento fra quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

I biglietti vincenti, inoltre, devono riportare integro il rettangolo con la scritta «Attenzione non grattare qui»; in caso di raschiatura, anche parziale, del rettangolo destinato al codice di validazione si determina la nullità del biglietto e, quindi, della vincita.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la decorrenza del termine ultimo, di quarantacinque giorni, entro il quale a pena di decadenza dovrà essere richiesto il pagamento dei premi di cui al comma 1. Tale termine sarà pubblicizzato con apposite comunicazioni da effettuarsi dall'ente concessionario della promozione televisiva e radiofonica della lotteria.

I premi non richiesti entro il termine di cui al precedente comma saranno devoluti allo Stato.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato regolamento n. 183/1991 per i premi di 4^a, 5^a, 6^a e 7^a categoria si prescinde dalle suindicate modalità ed il pagamento è effettuato immediatamente al portatore del biglietto vincente dal venditore di tale biglietto.

Art. 7.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite, se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato garantisce attraverso un sistema di stampa computerizzato, la certezza di inserimento dei premi previsti dal presente decreto secondo criteri programmati che conducano all'assoluta casualità dell'assemblaggio dei biglietti stampati, le cui caratteristiche produttive dovranno escludere ogni esplorabilità degli elementi grafici da parte di chicchessia ed in qualunque modo; garantisce altresì che ogni biglietto contiene impressi gli elementi elettronici e grafici atti a determinare la validità in caso di vincita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 1995

Il Ministro: FANTOZZI

*Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1995
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 96*

95A5396

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 11 settembre 1995.

Emissione di un prestito obbligazionario della Repubblica italiana, sull'euromercato, per un ammontare nominale pari a 500 milioni di Ecu, della durata di tre anni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con il quale si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro è determinata ogni

caratteristica, clausola accessoria, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in Ecu o in altre valute, nonché il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dall'indebitamento;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il comma 4 dell'art. 3, con il quale si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visto il proprio decreto n. 594061 del 20 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177, del 31 luglio 1995, con il quale è stata disposta un'emissione sui mercati internazionali per un ammontare nominale fino a 1500 milioni di Ecu, parzialmente collocato per un importo pari a 1000 milioni di Ecu;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto l'8 settembre 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 82.989 miliardi;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito con modificazioni nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi di obbligazioni;

Visto il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito con modificazioni nella legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente, fra l'altro, modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale;

Attesa l'opportunità di acquisire fondi in Ecu, destinati a rifinanziare una parte dei certificati del Tesoro in Ecu in scadenza nel corso del 1995;

Considerato che, sul mercato internazionale, è possibile emettere titoli obbligazionari a tasso variabile e sostituire, secondo gli usi internazionali che regolano i contratti di «swap», i relativi pagamenti con pagamenti a tasso fisso — anche denominati in altra valuta — ottenendo condizioni di costo più favorevoli di quelle che si conseguirebbero attraverso un prestito contratto direttamente a tasso fisso nella valuta originaria o in quella di indebitamento finale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione sui mercati internazionali di titoli del Tesoro per un ammontare nominale pari a 500 milioni di Ecu, ad interesse variabile pagabile in rate trimestrali posticipate di cui la prima con scadenza il 31 ottobre 1995.

L'operazione viene effettuata come «tranche» fungibile — ai medesimi termini e condizioni — del prestito obbligazionario di cui al decreto n. 594061 del 20 luglio 1995, in premessa citato.

Art. 2.

Il prestito ha la durata complessiva di tre anni, con inizio il 31 luglio 1995 e scadenza il 31 luglio 1998; il prestito frutta un interesse trimestrale pari al «London Interbank Offered Rate» (LIBOR) per depositi in Ecu più uno spread pari allo 0,125%.

Art. 3.

Il prestito sarà rappresentato da titoli, al portatore o nominativi, in tagli del valore nominale di Ecu 10.000 e 100.000.

I titoli saranno quotati alla borsa valori di Lussemburgo.

Art. 4.

Ai fini fiscali i titoli ed i relativi interessi sono equiparati ai titoli del debito pubblico italiano ed alle loro rendite.

Salvo le disposizioni previste dal decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito con modificazioni nella legge 5 novembre 1992, n. 429, in forza del quale l'esenzione dalle imposte di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non si applica ai soggetti residenti in Italia, i titoli sono esenti da ogni imposta diretta, reale e personale, presente e futura.

In particolare, i titoli ed i loro interessi sono esenti in Italia:

a) dalle imposte sulle successioni;

b) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale della famiglia.

Ai fini fiscali, i titoli sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle precedenti lettere a) e b).

Art. 5.

I titoli rappresentativi del prestito costituiscono obbligazioni dirette, generali e non condizionate del Governo italiano; essi si pongono e si porranno nello stesso grado nei confronti di qualsiasi altro prestito interno ed estero non privilegiato dello Stato.

Il Governo italiano non collocherà all'estero titoli assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, né accorderà tali garanzie a prestiti esteri già emessi o da emettere, salvo che analoga garanzia non venga accordata anche ai titoli emittenti.

Qualunque portatore dei titoli avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato del capitale ed il pagamento degli interessi maturati, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire al Ministero del tesoro nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente per più di tre giorni nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione al prestito obbligazionario;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi connessi e conseguenti alla emissione e gestione dei titoli, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui il Governo italiano abbia avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del titolo;

c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero, ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano, o dallo stesso garantito, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera.

Art. 6.

Il prezzo di emissione dei titoli di cui al presente decreto è stabilito, in Ecu, nella misura del 99,92 per cento del valore nominale dei titoli stessi.

Il versamento degli importi sottoscritti, al netto della provvigione e delle spese di cui al successivo art. 7, dovrà essere effettuato dal consorzio di collocamento del prestito il 19 settembre 1995, con corresponsione dei dietimi d'interesse dal 31 luglio 1995 alla data stessa, pari a cinquanta giorni.

Il prestito verrà rimborsato il 31 luglio 1998.

Il Tesoro si riserva la facoltà di procedere al riacquisto dei titoli sul mercato.

Art. 7.

Il Tesoro stipulerà, secondo gli usi internazionali, un accordo con un consorzio di banche guidato da SBC Warburg, per l'assunzione a fermo ed il collocamento del prestito sul mercato internazionale.

Per il servizio di collocamento del prestito, il Tesoro riconoscerà a SBC Warburg, che potrà retrocederla in tutto o in parte al sindacato di collocamento o alle altre banche interessate, una provvigione *una tantum* dello 0,10 per cento calcolata sull'ammontare nominale del prestito; verrà altresì corrisposto un importo forfettario pari a 8.000 Ecu, come previsto nel precedente art. 6, a titolo di rimborso delle spese sostenute per conto del Tesoro in relazione alla presente emissione o per atti strumentali inerenti alla medesima.

Art. 8.

Al fine del pagamento degli interessi e del rimborso del capitale il Tesoro stipulerà un accordo con una o più banche internazionali. Le banche incaricate del servizio del prestito riceveranno i relativi fondi dalla Banca d'Italia o da aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o aziende di credito incaricate, conseguenti al servizio finanziario del prestito, saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Art. 9.

La presente emissione, i titoli e le relative cedole sono disciplinati dalla legge italiana.

Per le controversie tra il Governo italiano ed i portatori dei titoli e delle cedole hanno giurisdizione esclusiva i tribunali amministrativi regionali ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto del 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1963, n. 1343.

Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, per la presente emissione, di qualsiasi privilegio di immunità che gli possa essere conferito in futuro quale amministrazione di Stato sovrano.

Art. 10.

Successivamente all'emissione del prestito, e sempre al fine di conseguire un miglioramento delle condizioni di indebitamento, anche in considerazione delle variazioni di tasso di cambio, il Tesoro potrà provvedere alla ristrutturazione del prestito e a tal fine stipulare, con una o più primarie istituzioni finanziarie italiane o estere, un accordo per effetto del quale sostituirà, in tutto o in parte, secondo gli usi internazionali che regolano i contratti di «swap», i pagamenti a tasso variabile, con pagamenti a tasso fisso, o con pagamenti a tasso variabile con scadenze differenti da quella originaria, nonché in valute diverse da quella originaria.

Le somme dovute dal Tesoro alla controparte, per effetto dell'operazione di cui al precedente comma, saranno versate tramite la Banca d'Italia, o le aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro stesso. I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o le aziende di credito incaricate, per le operazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo, saranno regolati con separato decreto.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1995, vengono confermati, così come indicato all'art. 11 del decreto del 20 luglio 1995, citato in premessa, in lire 52 miliardi, e faranno carico sul capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativi all'anno 1998, faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 1995

Il Ministro: DINI

95A5410

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 14 settembre 1995.

Criteri e modalità di rimborso da parte del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane alle società concessionarie della gestione delle autostrade dei minori introiti derivanti dalla riduzione del 10% dei pedaggi autostradali notturni alle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 18 luglio 1995, n. 290, recante disposizioni in materia di «Riduzione dei pedaggi autostradali per le imprese che esercitano professionalmente l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi», il quale stabilisce che i pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5, sono ridotti, in via sperimentale dal 15 agosto al 31 dicembre 1995, del 10 per cento per i percorsi autostradali effettuati con entrata a partire dalle ore 22 ed uscita entro le ore 6;

Visto che l'art. 2 del decreto sopra menzionato stabilisce che i minori introiti derivanti dalla riduzione sono rimborsati alle società concessionarie nel limite di lire 10.500 milioni per l'anno 1995, a valere sui maggiori

introiti affluiti al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 207, a suo tempo accantonati per il decongestionamento della circolazione;

Considerato che a norma dello stesso art. 2, devono essere fissati i criteri e le modalità di rimborso di detti minori introiti;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni del presente decreto disciplinano i criteri e le modalità di rimborso da parte del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane di cui all'art. 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382, alle società concessionarie della gestione delle autostrade dei minori introiti derivanti dalla riduzione del 10% dei pedaggi autostradali notturni alle imprese di autotrasporto di cui al successivo art. 2, applicata ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 18 luglio 1995, n. 290.

Art. 2.

I rimborsi di cui all'art. 1 sono dovuti esclusivamente per le riduzioni dei pedaggi autostradali di cui beneficiano i veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5 in disponibilità di:

1) imprese di autotrasporto iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui al titolo I della legge 6 giugno 1974, n. 298;

2) imprese iscritte nel registro delle ditte o nell'albo delle imprese artigiane presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi;

3) imprese, facenti parte di cooperative o consorzi regolarmente costituiti tra le imprese di cui ai numeri 1 e 2, iscritte agli albi o al registro indicati ai medesimi numeri.

Per le imprese che alla data del 15 agosto 1995 si avvalgono di sistemi di pagamento del pedaggio a riscossione differita mediante fatturazione, la riduzione del pedaggio è applicata per tutti i transiti effettuati a partire dalle ore 22 dello stesso giorno; a tal fine ciascuna impresa, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, trasmette ad ogni società concessionaria che gestisce i predetti sistemi e rilascia la relativa fattura, una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e redatta secondo lo schema di cui all'allegato al presente decreto, che oltre a comprovare l'iscrizione agli albi o al

registro di cui ai numeri 1 e 2 del comma 1, indichi il sistema di pagamento del pedaggio a riscossione differita mediante fatturazione di cui si avvale e il codice d'identificazione assegnato dalla società concessionaria dell'autostrada che emette fattura.

Per le imprese che si avvarranno di sistemi di pagamento di pedaggi a riscossione differita mediante fattura successivamente alla data del 15 agosto 1995, la riduzione del pedaggio è applicata dalla data in cui essi utilizzeranno tale sistema, fermo restando le condizioni di cui sopra.

Qualora il titolare dello strumento di pagamento del pedaggio a riscossione differita e del conto corrente bancario sul quale è addebitata la relativa fattura sia un'impresa o una società che svolge servizi per conto e nell'interesse delle imprese di cui ai numeri 1 e 2 del comma 1, la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2 è trasmessa all'impresa o società di servizi, che la inoltra a ciascuna società concessionaria che gestisce sistemi di pagamento del pedaggio a riscossione differita mediante fatturazione e rilascia la relativa fattura.

Art. 3.

La riduzione del pedaggio autostradale notturno si applica per i percorsi autostradali per i quali è stato adottato il sistema di classificazione dei veicoli basato sul numero degli assi e sulla sagoma del veicolo stesso e per i quali è previsto il sistema di pagamento del pedaggio a riscossione differita mediante fatturazione.

Sulle autostrade di tipo aperto, per l'applicazione della riduzione si fa riferimento all'orario in cui avviene il transito nel punto di esazione del pedaggio o il rilevamento del passaggio del veicolo.

Art. 4.

I minori introiti conseguenti all'applicazione della riduzione dei pedaggi autostradali per i veicoli di cui all'art. 2, sono rimborsati a ciascuna società concessionaria della gestione dell'autostrada dal fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane, a valere sui maggiori introiti affluiti al Fondo stesso a seguito dell'elevazione del sovrapprezzo previsto dall'art. 15, comma 5, lettera b) della legge 12 agosto 1982, n. 531, disposto ai sensi dell'art. 11, comma 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 ed a suo tempo accantonati per il decongestionamento della circolazione.

Al fine di cui al comma 1, ciascuna società concessionaria invia mensilmente al Fondo un rendiconto riepilogativo delle fatture per le quali si è proceduto all'applicazione della riduzione. Il rendiconto indica per ciascuna fattura il codice identificativo del rapporto tra l'impresa alla quale il predetto documento è intestato e la società concessionaria che gestisce il sistema di pagamento del pedaggio a riscossione differita, nonché l'importo al lordo ed al netto della riduzione.

Il rimborso è effettuato in unica soluzione a consuntivo sulla base dei rendiconti mensili ed in rapporto al limite complessivo delle risorse finanziarie autorizzate per lo scopo pari a lire 10.500 milioni.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 1995

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
CARVALE

p. Il Ministro del tesoro
VEGAS

Il Ministro dei lavori pubblici
BARATTA

ALLEGATO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 2, legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Il sottoscritto.....
nato a il
residente domiciliato
..... nella sua qualità di (1)
dell'impresa (2)

Dichiara

sotto la propria responsabilità che la suddetta impresa (3):

è iscritta al numero dell'albo provinciale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di (4) ;

oppure

è iscritta al numero del registro delle ditte presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di (4) per l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi;

oppure

è iscritta al numero dell'albo delle imprese artigiane presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di (4) per l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi;

oppure

cooperativa/consorzio (3) è regolarmente costituita tra le seguenti imprese (5)

.....
.....
.....
.....

Dichiara (6)

altresì di utilizzare il seguente sistema di pagamento del pedaggio a riscossione differita mediante fatturazione (7), con codice di identificazione (8)

Luogo e data

Il dichiarante

Ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attesto che la sottoscrizione di cui sopra è stata apposta in mia presenza dal dichiarante sig. identificato e preventivamente ammonito sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace.

Luogo e data

Il funzionario

- (1) Indicare se titolare di ditta individuale o rappresentante legale.
- (2) Indicare se ditta individuale o società, consorzio, cooperativa ecc., specificando la sede.
- (3) Barrare le dizioni che non interessano
- (4) Indicare la provincia d'iscrizione.
- (5) Indicare per ciascuna impresa la ditta o la ragione sociale, l'albo o il registro presso cui è iscritta ed il numero di iscrizione.
- (6) Per le imprese che alla data del 15 agosto 1995 già si avvalevano di sistemi di pagamento a riscossione differita mediante fatturazione.
- (7) Viacard di conto corrente, Adria Card ecc.
- (8) Il codice di identificazione è quello assegnato dalla società concessionaria dell'autostrada che emette la fattura ed indicato sulla fattura stessa.

95A5409

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 286, recante: «Disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione».

Il decreto-legge 13 luglio 1995, n. 286, recante: «Disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 19 luglio 1995.

95A5437

Mancata conversione del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

Il decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 19 luglio 1995.

95A5438

MINISTERO DEL TESORO**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo**

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193

Cambi del giorno 15 settembre 1995

Dollaro USA	1609,12
ECU	2023,47
Marco tedesco	1078,86
Franco francese	313,42
Lira sterlina	2490,92
Fiorino olandese	962,85
Franco belga	52,440
Peseta spagnola	12,653
Corona danese	278,64
Lira irlandese	2541,44
Dracma greca	6,716
Escudo portoghese	10,383
Dollaro canadese	1180,14
Yen giapponese	15,544
Franco svizzero	1323,72
Scellino austriaco	153,38
Corona norvegese	247,37
Corona svedese	225,32
Marco finlandese	362,50
Dollaro australiano	1226,31

95A5449

MINISTERO DELLA SANITÀ

**Estensione delle indicazioni terapeutiche
della specialità medicinale «CI Inattivatore umano Immuno»**

Provvedimento n. 426 del 1° settembre 1995

Specialità medicinale: «CI Inattivatore umano Immuno» nelle preparazioni da 500 unità plasmatiche e 1000 unità plasmatiche

Titolare A.I.C. Immuno Ag Österreichisches Institut fuer Haemoderivate Ges M.B.H. - Industriest. 67 - A-1220 Vienna

Concessionario Immuno S.p.A., via A. Vespucci, 119 (I) - 56125 Pisa.

Oggetto del provvedimento estensione delle indicazioni terapeutiche al trattamento del deficit acquisito dell'inibitore della C1 esterasi

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti: terapia dell'edema angioneurotico acuto ereditario. Profilassi a breve termine dell'edema angioneurotico ereditario.

Il «CI Inattivatore umano Immuno» è stato impiegato nei deficit acquisiti dell'inibitore della C1 esterasi. Il prodotto può essere usato anche negli stati carenziali acquisiti in assenza di angioedema.

Decorrenza di efficacia del provvedimento dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

95A5427

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

**Provvedimenti concernenti società esercenti
attività di organizzazione e revisione contabile di aziende**

Con decreto ministeriale 7 settembre 1995, emanato dal Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, la società «A & B Revisioni e certificazioni S.a.s. di Giusto Balletta», con sede legale in Palermo, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531 e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361.

La suddetta autorizzazione si intende riferita all'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende esercitabile ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non comportante il controllo di legge dei documenti contabili.

Con decreto ministeriale 7 settembre 1995, emanato dal Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, la società «Reviconsult S.r.l. - Società di revisione e organizzazione aziendale», con sede legale in Lecce, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531 e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361.

La suddetta autorizzazione si intende riferita all'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende esercitabile ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non comportante il controllo di legge dei documenti contabili.

95A5400

**CREDITO PER LE IMPRESE
E LE OPERE PUBBLICHE - S.P.A.**

Titoli oggetto di richiesta di rimborso anticipato

Codice	Specie	Taglio	Titoli		Data rimborso
			dal	al	
* 19283	Obb ni T.V. s.s. ot- tennale Em 1989	5.000.000	3.601	3 789	01-11-95
* 19283	Obb ni T V s.s ot- tennale Em. 1989	5.000.000	4.001	5 184	01-11-95
51439	Obb ni 1994-1997 indicizzate al tasso di cambio ITL/ DEM - 8°	100.000 000	1	148	02-10-95

(*) I titoli indicati sono rimborsabili, come da regolamento, per una quota pari ad un quarto del capitale iniziale.

95A5405

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S



* 4 1 1 1 0 0 2 1 8 0 9 5 *

L. 1.300